

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1807</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONI, AULETA, BRUZZANI, TRIVA, ALBORGHETTI,  
PALOPOLI, BELLOCCHIO, ALINOVİ, BRINA, CIOFI degli  
ATTI, DARDINI, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA, PIERINO,  
MONTANARI FORNARI**

*Presentata il 7 giugno 1984*

Esclusione delle unità sanitarie locali e degli Istituti autonomi case popolari dall'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, e degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa dall'assoggettabilità all'imposta locale sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — In varie occasioni si è sollevato il problema riguardante una razionale sistemazione delle unità sanitarie locali e degli Istituti autonomi case popolari dal punto di vista tributario.

Già negli anni '60 si era posto, per gli enti ospedalieri, un problema analogo, che il legislatore aveva risolto con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, articolo, 3 comma terzo, equiparando, ai fini tributari, tali enti all'amministrazione dello Stato.

Sanatorie successive sono intervenute per colmare le omissioni, nelle leggi di riforma tributaria, di norme specifiche che tenessero conto della diversità degli enti pubblici non economici (enti territoriali; regioni, province, comuni, consorzi di comuni, enti ospedalieri).

La riforma sanitaria, già così in crisi e contro la quale si rivolgono attacchi concentrici da varie parti, risente negativamente anche degli inutili obblighi contabili e tributari che le varie disposizioni

di legge vigenti impongono alle unità sanitarie locali e della non chiara definizione della natura giuridica delle unità sanitarie locali stesse e delle operazioni da esse poste in essere.

La natura strumentale degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la cui attività istituzionale consiste nell'assegnazione in locazione o in godimento degli immobili stessi, è da tempo oggetto di un diffuso contenzioso, che vede contrapposti i suddetti organismi all'amministrazione finanziaria.

Recentemente, la controversa natura del patrimonio degli IACP è divenuta ancora più incerta a seguito di alcune decisioni adottate dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che, sia pure solo ai fini dell'imposta locale sui redditi e dopo aver riconosciuto la parziale strumentalità di tale patrimonio, hanno optato per la separata tassazione dei relativi redditi, a prescindere dagli effettivi risultati economici dell'esercizio.

Una tale soluzione, tuttavia, anche prescindendo dalla sua aderenza alla lettura delle disposizioni che disciplinano la materia, non può che condurre a conseguenze certamente contrarie alle stesse finalità di tali disposizioni, essendo queste dirette al prelievo di una porzione del reddito effettivamente prodotto e non di un reddito astrattamente ipotizzabile solo isolando i beni in questione dalla realtà organizzativa e gestionale di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.

Non riconoscere la strumentalità del patrimonio immobiliare degli IACP equivarrebbe, infatti, a sostenere che le spese che detti enti sostengono per l'amministrazione, gestione e manutenzione di tali beni, pur rappresentando la componente di gran lunga prevalente delle loro uscite, devono essere coperte con entrate diverse dai canoni o, al massimo, con un'aliquota dei canoni non superiore al 25 per cento.

Una tale tesi, evidentemente non conforme alle disposizioni che disciplinano il patrimonio residenziale pubblico, contrasterebbe, poi, palesemente con la situazione reale, caratterizzata, specie per gli isti-

tuti con un rilevante patrimonio immobiliare, dalla insufficienza delle entrate a coprire integralmente le spese di esercizio, con la conseguente formazione di elevati disavanzi.

Tutto ciò mentre l'edilizia residenziale, e quella pubblica in particolare, è attraversata da una crisi profonda.

Tra l'altro, in forza di tali interpretazioni l'edilizia pubblica, già gravata di oltre 700 miliardi di lire di debiti, non potrebbe non andare incontro ad una gigantesca bancarotta.

Considerazioni in gran parte analoghe possono essere svolte per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, le cui entrate, rappresentate dai canoni d'uso corrisposti dai soci assegnatari delle abitazioni che costituiscono il patrimonio delle cooperative stesse, sono dirette, pressoché integralmente, alla copertura delle spese sostenute per la sua gestione e conservazione, mentre l'eccedenza, in quanto esiste, è utilizzata per la costruzione di nuove abitazioni.

La presente proposta di legge tende a sottrarre le operazioni di istituto effettuate dalle USL e dagli IACP dal campo di assoggettabilità alle imposte dirette ed indirette, ad evitare che detti enti continuino a soggiacere ad una doppia, dispendiosa ed inutile contabilità, e a considerare strumentali gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Sembra superfluo, infine, rilevare che con questo provvedimento non si recherebbe danno alcuno all'erario, perché i movimenti economico-finanziari degli enti interessati resterebbero comunque delle partite di giro, mentre si eviterebbero notevoli appesantimenti e infruttuosi costi aggiuntivi, da sostenere con un non esiguo numero complessivo di dipendenti che si debbono utilizzare per soddisfare le ripetute inutili esigenze contabili ai fini tributari, e si contribuirebbe a snellire la macchina amministrativo-finanziaria, con la possibilità di utilizzare mezzi ed uomini per la ricerca e la tassazione di redditi da altri soggetti occultati.

Per queste ragioni, vi chiediamo di approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le unità sanitarie locali, per l'attività svolta in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle leggi regionali di attuazione, sono equiparate, ai fini del trattamento tributario, all'amministrazione dello Stato; pertanto, non rientrano tra i soggetti passivi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni e integrazioni, né le operazioni di istituto da esse effettuate rientrano tra quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2.

I redditi dei fabbricati appartenenti agli Istituti autonomi case popolari, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sono equiparati ai redditi degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Le operazioni di istituto degli Istituti autonomi case popolari non rientrano tra quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 3.

Gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6, quinto com-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 4.

Le sanzioni previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, quelle previste dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano, fino all'entrata in vigore degli articoli 1 e 2 della presente legge, alle unità sanitarie locali e agli Istituti autonomi case popolari.

Le sanzioni previste dal Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano, fino all'entrata in vigore della presente legge, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente all'imposta locale sui redditi.

## ART. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non danno luogo a rimborso di imposte pagate, né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti di decisioni di commissioni tributarie o di sentenze divenute definitive o passate in giudicato.

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.